

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31458 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: BRUNETTI PIERRI MARIA
Data Udienza: 09/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Albarello Renato nato a Villa Bartolomea il 10/05/1961

avverso la sentenza del 16/10/2025 della Corte d'appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Brunetti Pierri;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni dell'avvocato Giuseppe Pavan, difensore di fiducia della parte civile Fallimento Giò Group s.r.l., che ha concluso chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso e il pagamento delle spese del giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 16 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Venezia, che ha riformato parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Padova, con la quale Renato Albarello era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale amministratore della Giò Group s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con sentenza del 22 giugno 2021.

In particolare, la Corte di appello di Venezia ha ridotto il *quantum* della pena base in misura pari al minimo edittale e ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha presentato ricorso, strutturato su tre motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per quanto concerne la qualifica soggettiva di amministratore di fatto dell'imputato.

In particolare, il ricorrente sostiene che nel caso in esame la Corte di appello non ha individuato alcun elemento, concreto e sintomatico, dell'effettivo esercizio dei poteri gestori da parte di Renato Albarello (come ad esempio, rapporti intrattenuti con fornitori, clienti o dipendenti in qualità di amministratore, operazioni bancarie o finanziarie disposte, decisioni strategiche assunte in materia di gestione del personale o di attività di impresa, forme di partecipazione alla redazione dei bilanci o alla tenuta della contabilità societaria), ma si è limitata a richiamare l'ampiezza formale della delega conferita a Renato Albarello quale consigliere delegato, senza indicare alcuna prova dell'effettivo esercizio dei poteri attribuiti con tale delega. Trattasi, però, ad avviso della difesa, di un mero dato formale che non dimostra affatto che Renato Albarello abbia poi concretamente esercitato tali poteri.

Il ricorrente aggiunge che la Corte di appello ha fatto leva, per rafforzare la sua decisione in ordine all'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto, anche sulla circostanza che l'iniziativa imprenditoriale fosse stata sviluppata sfruttando le conoscenze e i contatti di Renato Albarello nel settore dell'abbigliamento. Trattasi, però, ad avviso della difesa, di una circostanza che non dimostra in alcun modo che lo stesso abbia poi assunto la gestione amministrativa e finanziaria della società, ma spiega solo le ragioni per cui la socia Zinaida Tertiuc abbia coinvolto Renato Albarello nell'iniziativa imprenditoriale.

Il ricorrente continua dicendo che, in ogni caso, la motivazione adottata dalla Corte di appello per giustificare l'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto è contraddittoria, laddove, da un lato, afferma che la condotta di Renato Albarello è stata connotata «almeno in una fase iniziale, da una certa ingenuità, trattandosi di soggetto comunque non aduso alle dinamiche imprenditoriali e indubbiamente più centrato sui profili afferenti il disegno stilistico» e, dall'altro lato, ritiene che l'imputato era a pieno titolo coinvolto nell'andamento della società ed esercitava di fatto poteri gestori.

Il ricorrente conclude nel senso che la Corte di appello non ha valutato adeguatamente le prove a discarico emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che hanno confermato la totale estraneità di Renato Albarello alla gestione amministrativa e finanziaria della società e nello specifico la deposizione del teste Claudio Pilan, consulente fiscale della società, il quale, pur essendo a conoscenza della compagine societaria, non ha mai nominato Renato Albarello nel corso della propria deposizione testimoniale, così dimostrando in modo inequivoco che lo stesso non aveva alcun ruolo nella gestione contabile e fiscale della società, settore che costituisce uno degli ambiti gestori più rilevanti di qualsiasi impresa e rispetto al quale un amministratore che eserciti effettivamente i propri poteri non può che intrattenere rapporti costanti e diretti con il consulente fiscale. E non ha valutato la deposizione dell'ulteriore teste, Cristina Bregolin, amministratrice della Maglificio Cristiana s.r.l., la quale ha parlato dell'imputato come soggetto addetto alla sola parte stilistica, confermando che non aveva alcun ruolo nei rapporti commerciali e nella gestione economica della società.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia mancanza e manifesta illogicità motivazione della sentenza impugnata, per quanto concerne l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

In particolare, il ricorrente assume che la Corte di appello ha ritenuto provata la distrazione di somme di danaro dalla cassa sociale per un importo di euro 139.000,00 sulla base di circostanze di fatto che non sono state adeguatamente valutate alla luce della specifica posizione dell'imputato e delle spiegazioni fornite in ordine alla destinazione delle somme e senza valorizzare gli elementi probatori a discarico emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Si osserva, nello specifico, che la Corte di appello ha ritenuto provata la distrazione della somma di euro 69.500,00 relativa all'acquisto del marchio "Albarena", perché non era stata rinvenuta alcuna documentazione contrattuale al riguardo, perché il marchio era scaduto e perché proprio l'imputato aveva spiegato di aver acquistato il marchio da un altro operatore del settore della moda per una somma di danaro che pagava ratealmente prelevando il danaro dalla cassa contanti, ma non ha indicato alcun elemento di prova da cui desumere che Renato Albarello avesse effettivamente ricevuto le somme o fosse consapevole della falsità delle registrazioni contabili. In altri termini, ad avviso della difesa, la mancanza del supporto documentale non dimostra necessariamente che l'imputato avesse distratto tali somme, specie considerando che Renato Albarello si occupava esclusivamente della parte stilistica della società, era caratterizzato da «ingenuità» e da scarsa familiarità con le dinamiche imprenditoriali, sicché la mancanza di documentazione contrattuale potrebbe essere spiegata con disorganizzazione o con negligenza nella gestione amministrativa, piuttosto che con consapevole

volontà di sottrarre beni al patrimonio sociale. In più, non era chiaro se Renato Albarello avesse reso le dichiarazioni incriminate al curatore, in quale contesto, se fosse assistito da un difensore e se tali dichiarazioni fossero verbalizzate o documentate. Si osserva, altresì, che la Corte di appello ha ritenuto provata la distrazione dell'ulteriore somma di euro 50.000,00 relativa ai pagamenti al Maglificio Cristiana s.r.l., perché la teste Cristina Bregolin, amministratrice di tale società, ha smentito di aver ricevuto pagamenti in contanti e ha affermato, di contro, di aver ricevuto pagamenti sempre tramite bonifico bancario, ma non ha considerato che tale circostanza non dimostra che l'imputato fosse a conoscenza della falsità delle registrazioni contabili o che avesse partecipato alla loro predisposizione e neppure ha considerato che proprio la teste Cristina Bregolin ha confermato che Renato Albarello si occupava esclusivamente della parte stilistica e non aveva alcun ruolo nei rapporti commerciali e nei pagamenti. E si osserva, inoltre, che la Corte di appello ha ritenuto provato la distrazione delle rimanenze di magazzino, perché le stesse erano passate da euro 384.840,00 al 31 dicembre 2019 a euro 1.200,00 al 31 dicembre 2020 e perché non erano state provate né la dedotta alluvione che avrebbe distrutto il magazzino e né la vendita di parte delle rimanenze, ma non ha indicato alcun elemento di prova da cui desumere che l'imputato avesse avuto conoscenza effettiva della scomparsa delle rimanenze, avesse partecipato al loro occultamento, avesse accesso al magazzino, fosse responsabile della gestione delle rimanenze o avesse tratto vantaggio personale dalla loro scomparsa.

Il ricorrente conclude nel senso che la Corte di appello si è limitata ad affermare che le registrazioni contabili relative ai prelevamenti dalla cassa sociale sono risultate fittizie e che le rimanenze di magazzino non sono state rinvenute, senza individuare alcun indice di fraudolenza che dimostrasse la natura distrattiva delle condotte contestate, né ha indicato alcun elemento per cui si potesse affermare che Renato Albarello avesse avuto rapporti di interesse rispetto ad altre imprese coinvolte nelle presunte distrazioni, né che avesse tratto vantaggio dalle operazioni contestate o che queste fossero irriducibilmente estranee a canoni di ragionevolezza imprenditoriale. Del resto, l'imputato non era nelle condizioni di fornire spiegazioni in ordine alla destinazione delle somme prelevate dalla cassa sociale o alla scomparsa delle rimanenze di magazzino, trattandosi di operazioni che esulavano completamente dalle sue competenze e dal suo ambito di attività.

2.3. Il terzo motivo lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha indicato alcun elemento concreto dal quale desumere la consapevolezza e volontà di

Renato Albarello di sottrarre beni al patrimonio sociale, limitandosi ad affermare in modo del tutto generico e privo di riscontro probatorio che lo stesso ha agito con la coscienza e la volontà di ledere la *par condicio creditorum*, anzi la Corte di appello ha riconosciuto che l'imputato era caratterizzato da «ingenuità», «non era avvezzo alle dinamiche imprenditoriali» e si occupava esclusivamente della parte stilistica della società, caratteristiche incompatibili con la sussistenza del dolo richiesto per la configurazione del reato.

Il ricorrente aggiunge che la Corte di appello ha fatto leva, al fine di rafforzare la propria decisione in punto di elemento soggettivo, sulle spiegazioni fornite dall'imputato, in parte del tutto inverosimili e in altra parte smentite dalle verifiche del curatore, ma non ha indicato quali specifiche dichiarazioni siano state rese, limitandosi ad un generico richiamo alla relazione del curatore. In più, l'eventuale inverosimiglianza delle spiegazioni non può supplire alla mancata prova dell'elemento soggettivo del reato, perché l'inverosimiglianza delle spiegazioni potrebbe al più dimostrare che l'imputato era a conoscenza di alcune operazioni compiute dalla società, ma tale conoscenza non equivale a consapevolezza della pericolosità di tali condotte per la garanzia patrimoniale dei creditori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di ricorso – nella parte in cui lamenta mancanza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per quanto concerne la qualifica soggettiva di amministratore di fatto dell'imputato – è infondato.

2.1. Va ricordato che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (*ex multis*, Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540-01). In particolare, affinché l'estraneo che si inserisce nella gestione dell'impresa sia qualificato come amministratore di fatto, non occorre necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma occorre sicuramente continuità, nel senso di esercizio da parte dello stesso di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, quando i singoli atti compiuti non siano da soli sufficientemente significativi; viceversa, ove l'estraneo compia, in

assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, atti di assoluta rilevanza per la vita dell'impresa, i quali possono giustificarsi soltanto in virtù dell'effettivo inserimento nella gestione, può essere sufficiente il compimento del singolo atto come indice sintomatico dell'amministrazione di fatto. In sostanza, la significatività dell'unico atto gestorio comprova la natura del potere di fatto continuativo. È stato, in modo condivisibile, affermato che la prova della qualifica di amministratore di fatto può essere tratta anche dal conferimento di una procura generale *ad negotia*, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica dell'esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale (Sez. 5, n. 2793 del 22/10/2014, Semeraro, Rv. 262630; Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282775 – 01, in cui, però, si precisa che il solo fatto che vi sia una procura non esime dall'individuare prove significative e concludenti circa lo svolgimento delle funzioni di amministratore, anche a mezzo dell'attivazione dei poteri conferiti con la procura). Si è, in alcune pronunce di legittimità, evidenziato che la posizione di amministratore di fatto non è sempre ricollegabile ad attività tipicamente gestionali – ad esempio, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società può essere tratta anche dal ruolo di ideatore e organizzatore di un sistema fraudolento (Sez. 5, n. 7824 del 30/11/2022, Rv. 284223) –. Vengono riconosciuti come indici dimostrativi di tale posizione di fatto, tra gli altri, l'intervento nella declinazione delle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico. E possono assumere valenza corroborativa, unitamente agli altri elementi, le stesse condotte criminose poste in essere dal soggetto agente che, per l'incidenza che esse possono avere sull'assetto e sulla stessa vita della società, sono diretta esplicazione di un potere decisionale assoluto, proprio di chi svolge attività quale *dominus* indiscusso delle stesse sorti della società. In altri termini, l'apprezzamento in argomento non può ritenersi limitato alla fisionomia delineata dal codice civile ex art. 2639 cod. civ., che declina lo *status* di amministratore, anche di fatto, nella dimensione fisiologica dell'attività d'impresa, ma va riguardato nel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi antiggiuridici che possono contaminare il ruolo svolto e che finiscono con il colorarlo ulteriormente attraverso la sua devianza illecita (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282775 – 01). La ricostruzione del profilo di amministratore di fatto condotta alla stregua di specifici indicatori costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (*ex multis*, Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 – 01).

2.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha indicato prove, significative e concludenti, oltre che, per

quanto qui rileva, immuni da censure di illogicità, circa l'effettiva riconducibilità al ricorrente delle scelte gestionali ed operative relative alla società fallita e precisamente:

- si trattava di una società di piccole dimensioni, in cui di fatto operavano Renato Albarello, la socia Zainada Tertiuc e una dipendente;

- l'imputato aveva assunto ed esercitato continuativamente la carica di consigliere delegato dal marzo 2015 e, quindi, da ben sei anni prima della dichiarazione di fallimento, senza alcun limite ai poteri gestori;

- Renato Albarello si occupava certamente della parte stilistica, ma tutta l'iniziativa imprenditoriale era stata sviluppata sfruttando le numerose conoscenze e i contatti dell'imputato nel settore dell'abbigliamento;

- Renato Albarello era risultato sempre presente all'interno della società e a conoscenza delle circostanze oggetto di contestazione, fornendo in ordine alle stesse spiegazioni ora inverosimili, ora non riscontrate e ora del tutto smentite.

La sentenza impugnata, quindi, appare del tutto immune da censure, avendo esaurientemente motivato, senza illogicità (tanto meno manifeste), in ordine agli indici fattuali sintomatici dell'esercizio di poteri di amministrazione da parte dell'imputato.

In tale contesto, e alla luce di tutto quanto sopra argomentato anche in diritto, s'appalesano inconferenti i rilievi difensivi volti a circoscrivere il ruolo dell'imputato ad aspetti irrilevanti o alla constatazione di un rapporto formale. Parimenti, s'appalesano inconferenti i rilievi difensivi volti a screditare l'accertamento della qualifica di amministratore di fatto facendo leva sulle dichiarazioni di Claudio Pilan, consulente fiscale della società, il quale non avrebbe mai nominato l'imputato, e sulle dichiarazioni di Cristina Bregolin, amministratrice della Maglificio Cristiana s.r.l., la quale avrebbe parlato dell'imputato come addetto alla sola parte stilistica, trattandosi, come chiarito già nella sentenza di secondo grado, di dati del tutto neutri e non certo tali da consentire di qualificare l'imputato come soggetto totalmente estraneo alle dinamiche di gestione della società. E nessuna contraddittorietà è ravvisabile tra la condotta di Renato Albarello connotata «almeno in una fase iniziale, da una certa ingenuità, trattandosi di soggetto comunque non aduso alle dinamiche imprenditoriale e indubbiamente più centrato sui profili afferenti il disegno stilistico» e il coinvolgimento dell'imputato a pieno titolo nell'andamento della società; e ciò al di là del fatto che le censure difensive finiscono, per altro verso, con il richiedere una complessiva rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa nella presente sede di legittimità.

3. Il secondo motivo di ricorso – che lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per quanto concerne

l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale – è inedito, per mancanza del relativo motivo di appello e, comunque, generico, per mancanza di confronto argomentativo con la sentenza impugnata.

3.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale (condividendo il percorso argomentativo del primo giudice) ha evidenziato come dall'espletata istruttoria sia chiaramente emerso, per quanto concerne i prelevamenti dalla cassa della società per l'importo di euro 69.500,00, che gli stessi erano stati distratti, alla luce delle dichiarazioni del curatore che aveva riferito in dibattimento che era stato proprio l'imputato a spiegargli di aver acquistato il marchio "Albarena" da un altro operatore del settore della moda per un importo di circa euro 60.000,00, che egli pagava ratealmente prelevando il danaro dalla cassa della società in contanti, dell'assenza di qualsiasi documentazione che potesse suffragare tale operazione, della circostanza che il marchio era scaduto e dell'assenza di qualsiasi spiegazione plausibile offerta dall'imputato.

Occorre, al riguardo, solo precisare, con riferimento alla doglianza con la quale si contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni del fallito, che la censura è manifestamente infondata, atteso che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e la sua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013, Besana, Rv. 257584; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255062) e che deve ritenersi costituzionalmente legittima la previsione della testimonianza del curatore in ordine a quanto dichiaratogli dal fallito in sede di procedura fallimentare, anche alla luce dell'art. 111 Cost. nell'attuale formulazione – come chiarito dalla Corte Costituzionale, infatti, il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. presuppone pur sempre «che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza *de auditu* siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento» (Corte Cost., sentenza n. 237 del 1993) e, secondo la Consulta, «è sicuramente da escludere che le dichiarazioni destinate al curatore possano considerarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una *notitia criminis*» (Corte Cost. n. 136 del 1995) –.

La stessa Corte di appello ha continuato osservando, relativamente ai presunti pagamenti per l'importo di euro 50.000,00 al fornitore Maglificio Cristiana s.r.l., che era stata proprio l'amministratrice di tale società a specificare di aver sempre ricevuto i pagamenti per le proprie forniture tramite bonifico bancario e mai in contanti e che effettivamente tutte le fatture emesse da Maglificio Cristiana

s.r.l. prevedevano sempre il saldo tramite bonifico bancario. La Corte di appello, con riguardo alle rimanenze di magazzino, ha chiarito che le spiegazioni offerte dall'imputato per giustificare il sostanziale azzeramento delle stesse erano risultate non provate – sia l'alluvione che la vendita di alcuni capi –; sicché anche tali condotte distrattive risultavano provate. La Corte di appello ha fatto riferimento anche a un versamento dell'importo di euro 20.000,00, risultante dal conto cassa quale «versamento in Unipol banca», non contestato dal ricorrente, che, a seguito delle verifiche condotte dal curatore, è risultato del tutto inesistente, anche perché il conto era già chiuso all'epoca del versamento.

3.2. Tale impostazione è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710, che ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 legge fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare).

4. Il terzo motivo di ricorso – che lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale – è, parimenti, generico, per mancanza di confronto argomentativo con la sentenza impugnata.

La sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni che militano per la sussistenza in capo a Renato Albarello anche dell'elemento soggettivo, alla luce delle spiegazioni inverosimili e prive di riscontro fornite dall'imputato, ma anche delle dichiarazioni rese dal ricorrente al curatore, nel corso delle quali ha sostanzialmente ammesso che una parte delle somme di danaro drenate dalla cassa della società erano a lui destinate. La sentenza impugnata ha anche aggiunto, a conferma della sua decisione circa la sussistenza in capo a Renato Albarello della coscienza e volontà di porre in essere atti suscettibili di porre in pericolo la *par condicio creditorum*, che la sottrazione di merci e i prelevamenti di danaro dalla cassa sociale avevano importi non modesti ed erano stati posti in essere in un momento in cui la società era vicina alla crisi conclamata, peraltro

tramite l'apposizione di giustificazioni contabili finalizzate a fornire ragioni insussistenti rispetto alle diminuzioni del conto cassa.

Ebbene, rispetto a tali argomentazioni, i rilievi difensivi sono del tutto inconferenti.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano in euro 1.844,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1844,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 09/07/2026.

Il Consigliere estensore
Maria Brunetti Pierri

Il Presidente
Rossella Catena